

N. R.G. 2018/2253



TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
MI**

Il Tribunale di Perugia in composizione collegiale nelle persone di

Dott.ssa Mariella Roberti Presidente

Dott. ssa Paola de Lisio Giudice

Dott.ssa Loredana Giglio Giudice rel.

Nel procedimento iscritto al nr. 2253/2018 avente ad oggetto "ricorso ex artt. 35 e 35 bis D.lvo 25/2008"

R.G. proposto

DA

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Di Pietro , elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Perugia, Via XIV Settembre n. 73

RICORRENTE

Nei confronti

DI

Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia

Resistente

Con l'intervento del P.M. c/o il Tribunale di Perugia

ha emesso il seguente:

DECRETO

1. I fatti processuali

██████████, nato in data █████ 1999 in Gambia, ha proposto ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Firenze, sezione di Perugia, notificato in data 21.3.2018, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione dello "status" di rifugiato nonché della protezione sussidiaria e negata la ricorrenza dei presupposti per la concessione di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ha chiesto accertarsi l'illegittimità della decisione con riconoscimento in suo favore della protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria.

Il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale per la Protezione Internazionale di Firenze ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta chiedendo il rigetto del ricorso. Il P.M. ha depositato certificato penale e dei carichi pendenti ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

All'esito dell'udienza di comparizione la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

2. Le dichiarazioni del ricorrente

In sede di audizione personale di fronte alla CT svolta il 20.12.2017, il ricorrente, di religione musulmana, ha dichiarato di essere nato in data █████ 1999 a █████ in Gambia, ma di aver vissuto a █████ Orfano di entrambi i genitori, ha una sorella maggiore sposata e residente a Dakar (Senegal) e un fratello più grande residente a █████ con cui ha mantenuto i contatti. Ha raccontato che, dopo la morte della madre, è rimasto a vivere con il padre, che lo ha mandato a studiare in una scuola coranica in Senegal, dove, nonostante le pessime condizioni, è stato costretto a rimanere fino alla fine del 2010. Ha proseguito, affermando che, nel



2015, ha conosciuto e si è fidanzato con una ragazza cristiana, con cui ha continuato la relazione per circa un anno, tra enormi difficoltà ed ostacoli di frequentazione dovuti all'intolleranza che il padre di lei nutriva verso i musulmani. A questo proposito, ha raccontato anche di essere stato picchiato da due sconosciuti – probabilmente su mandato del genitore della ragazza – mentre si trovava in una spiaggia con lei. Denunciato, inutilmente, il fatto alla polizia, è venuto a sapere che l'uomo (commerciante che lavorava tra Gambia, Cina e Dubai) aveva corrotto le forze dell'ordine. L'odierno ricorrente ha continuato il suo racconto, dichiarando che, successivamente, rimasta incinta la ragazza, quest'ultima, a causa di un aborto imposto dal padre, è deceduta. Il ricorrente, trovandosi in Senegal (Dakar), è stato informato dell'accaduto dal fratello, che gli ha anche consigliato di non tornare in Gambia poiché l'uomo, proprio in ragione della suddetta perdita, era intenzionato ad ucciderlo o portarlo alla polizia. A quel punto, il sig. ha deciso di proseguire il suo viaggio verso il Mali, il Burkina Faso, il Niger e la Libia, dove è rimasto cinque mesi prima di imbarcarsi per l'Italia.

Su domanda della CT, il ricorrente ha specificato che il 16.10.2016 ha ricevuto una telefonata dal fratello che lo ha informato della morte del padre, a suo parere torturato ed ucciso per volontà del genitore della ragazza. La Commissione territoriale, nel provvedimento di diniego alla richiesta di protezione internazionale ha ritenuto che quanto asserito non appare credibile essendo estremamente generico e poco circostanziato. Ha, comunque, osservato che, pur volendo ritenere plausibile la vicenda narrata, dal racconto non emergono ipotesi di persecuzione e che quanto accaduto è di competenza delle autorità giudiziarie e di polizia Gambiane, né ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

3. La valutazione delle prove, la verifica della credibilità del ricorrente anche alla luce delle informazioni sul Paese di origine

Il procedimento relativo al riconoscimento della protezione internazionale è caratterizzato, alla luce delle disposizioni di fonte europea e statale (art. 4 co.5° direttiva 2011/95/UE; art. 3 d.lvo 251/2007 e 8 D.lvo 25/2008) e degli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia dell'UE (CGUE, sentenza del 22/11/2012, causa C-277/11; CGUE, sentenza del 2 dicembre 2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13) e dalla Corte di Cassazione (cfr. tra le altre, Cass. 18130/2017), dall'attenuazione dell'onere probatorio in capo al richiedente e dal dovere di cooperazione istruttoria del giudice, tenuto a condurre un esame "individuale, obiettivo ed imparziale" delle circostanze personali del richiedente – sulla base della documentazione riportata e allegata – e di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione, anche sulla base di notizie acquisite d'ufficio per mezzo dei suoi poteri-doveri istruttori così come delineati dall'art. 8, d. lgs 25/2008 e dall'art. 3, co. 3, d.lvo. 251/2007.

In via generale, inoltre, si rileva che nelle cause in materia di protezione internazionale la valutazione della credibilità e veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente segue la "regola di giudizio" indicata nell'art. 3 co. 5 d.lvo 251/2007 a norma del quale, anche laddove alcuni aspetti o singole dichiarazioni rese non siano suffragati da specifiche allegazioni probatorie, devono considerarsi attendibili se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese non sono in contraddizione con le informazioni generali relative al Paese d'origine e specifiche pertinenti al caso; d) il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale il prima possibile; e) dai riscontri effettuati il richiedente, in generale, è attendibile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma richiamata "*..... unitamente al d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d'origine del richiedente asilo, costituisce il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile*



alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese..” (così Cass. Sez. VI 8282/2013; cfr. ancora Cass. sez. VI nr. 16201/2015; nr. 14998/2015). La valutazione di affidabilità del richiedente, condotta alla stregua dei criteri normativi indicati all'interno dell'art. 3, co. 5 del d.lvo 251/2007, deve sostanziarsi in un giudizio complessivo ed unitario, non potendo essere viziato da un elemento isolato viziato da incoerenza (cfr. Cass. 8282/2013 per la quale “... la valutazione di affidabilità del dichiarante alla luce dell'art. 3, quinto comma, del d.lgs n. 251 del 2007, è vincolata ai criteri indicati dalle lettere da a) a d) e deve essere compiuta in modo unitario, (lettera e), tenendo conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma, non potendo lo scrutinio finale essere fondato sull'esclusiva rilevanza di un elemento isolato, specie se, come nella specie, si tratta di una mera discordanza cronologica sulla indicazione temporale di un fatto e non sul suo mancato accadimento”).

Applicando tali principi al caso in esame, si ritiene, diversamente da quanto ritenuto invece dalla Commissione territoriale, che il ricorrente abbia raccontato con sufficiente precisione gli avvenimenti che lo hanno costretto a lasciare il paese, rispondendo alle domande avanzate dalla CT, non potendo produrre prove documentali a sostegno della sua narrazione per l'evidente ragione che si tratta di una vicenda privata, maturata in un contesto familiare.

Nonostante – come anche confermato dall'ultimo report del Dipartimento di Stato USA e anche da quello relativo all'anno in cui il ricorrente sarebbe stato fidanzato con la ragazza cristiana, (US-DOS, *International Religious Freedom Report for 2015 – The Gambia*, <https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2015religiousfreedom/index.htm#wrapper>) – la popolazione gambiana sia per la maggior parte (almeno il 90%) costituita da fedeli musulmani e i rapporti tra le varie comunità religiose non siano contraddistinti da particolari tensioni (con matrimoni tra cristiani e musulmani non così rari), non appare poco plausibile che il padre della ragazza abbia osteggiato la relazione della stessa con l'appartenente ad una diversa religione. Atteggiamenti di questo tipo, rappresentando pulsioni e inclinazioni del tutto individuali, possono aver luogo in ogni tipo di paese o realtà culturale e sociale, a prescindere da quale sia il grado di libertà di una certa confessione o i rapporti generalmente esistenti tra le varie comunità religiose.

Inoltre, considerando i livelli di corruzione esistenti all'epoca in Gambia e la particolare posizione ricoperta dal padre della ragazza (commerciante impegnato tra Cina, Dubai e Gambia), non appare neanche poco plausibile che il ricorrente sia rimasto sprovvisto di tutela da parte delle forze dell'ordine non intenzionate a raccogliere la sua denuncia contro l'uomo perché corrotte dallo stesso.

Governato per oltre due decenni dal Presidente Jammeh – che, dal 1994, ha costantemente violato i diritti politici e le libertà civili dei cittadini gambiani – solo con le elezioni del dicembre 2016 (periodo nel quale il ricorrente, espatriato il 3.2.2016, era già presente in Italia), infatti, il paese è stato interessato da un importante cambio di rotta, con la vittoria del candidato dell'opposizione, Adama Barrow. Le libertà fondamentali, inclusi i diritti di assemblea, associazione ed espressione, sono migliorate considerabilmente, anche se lo Stato di diritto non può dirsi del tutto consolidato definitivamente. In precedenza, invece, come riportato da un report di Freedom House relativamente all'anno 2015, la corruzione dei funzionari statali era considerata un problema endemico nella società gambiana e su 168 Stati valutati dal “Transparency International's 2015 Corruption Perceptions Index”, il Gambia si era posizionato al 123° posto, (FH, *Freedom in the World 2016 – The Gambia*, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/gambia>). Il dato in questione ha trovato conferma anche nel report del 2017 (relativo agli accadimenti del 2016), in cui FH ha rilevato che, mentre il regime dell'ex presidente Jammeh non ha mai tollerato il monitoraggio indipendente sul problema della corruzione operato da parte di giornalisti o gruppi della società civile, i procedimenti giudiziari nei confronti di funzionari statali invischiati in operazioni opache sono sempre apparsi oltremodo limitati, (<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/gambia>).

Non sembrano, dunque, sussistere particolari ragioni per non riconoscere all'odierno ricorrente il beneficio del dubbio di cui all'art. 3, co. 5, d.lvo 251/2007, ritenendo, così, credibile che lo stesso sia fuggito dal



Gambia a causa delle violenze e delle minacce subite per la relazione amorosa intrattenuta con una ragazza cristiana, osteggiata in ogni modo dal padre di lei, non intenzionato a vederla assieme ad un musulmano.

4. Lo status di rifugiato

Non ricorrono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente dello “status” di rifugiato (peraltro neanche invocato in ricorso). Dalla narrazione fatta non sono emerse ipotesi di persecuzione o situazioni di rischio in caso di rimpatrio legate ai motivi – *di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale e opinioni politiche* – tassativamente indicati nella definizione di cui all’art. 1 lett.) A nr. 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 e il cui contenuto è definito dall’art. 8 co.1° D.lvo 251/2007. In particolare non ricorre l’ipotesi della “persecuzione per motivi religiosi” così come definita all’interno dei par. 71-73 del “Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato” o dal “Guidelines on International Protection No. 6 Religion-Based Refugee Claim”, redatti rispettivamente nel 1979 e nel 2004 dall’UNHCR e letti alla luce della sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nelle cause riunite C-71/11 e C-99/11 Bundesrepublik Deutschland/Y.Z., 5 settembre 2012, in cui è stato affermato che solo talune forme di violazione del diritto alla libertà di religione, così come sancito dall’art. 10, par. 1 della Carta di Nizza e dall’art. 9 della CEDU, possono costituire un atto di persecuzione. Secondo la Corte, “è la gravità delle misure e delle sanzioni adottate, o che potrebbero essere adottate, nei confronti dell’interessato che determinerà se una violazione del diritto garantito dall’articolo 10, paragrafo 1, della Carta costituisca una persecuzione. Di conseguenza, una violazione del diritto alla libertà di religione può costituire una persecuzione quando il richiedente asilo, a causa dell’esercizio di tale libertà nel paese d’origine, corre un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguito penalmente, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti”.

5. La protezione sussidiaria

Il d.lgs. 251/2007 ha previsto all’interno delle forme di protezione internazionale, oltre lo status di rifugiato, anche quello di beneficiario di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere la protezione massima, non possa essere rinvio nel paese di origine o, per l’apolide, nel paese di residenza, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che, se vi tornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità. Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 251/2007, il “danno grave” viene individuato nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Tra i possibili responsabili del “danno grave”, considerato requisito necessario ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono ricompresi anche i soggetti non statuali, qualora lo Stato o i partiti o le organizzazioni che lo controllano non possono o non vogliono fornire protezione contro tali atti (art. 5, d. lgs. 251/2007).

Secondo la Corte di Cassazione, spetta al giudice accertare, anche per mezzo dei suoi poteri istruttori officiosi, se “le autorità (...) sono effettivamente in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente in relazione a tali minacce” (Cass. 3758/2018).

Nel caso in esame, si ritiene che non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a), d.lvo 251/2007, in quanto, allo stato attuale e in base al racconto fatto dal sig. Tamedou, non sembra sussistere il timore che lo stesso possa andare incontro, qualora rimpatriato, ad una “condanna a morte o esecuzione della pena di morte”, non essendo stato da lui dedotto nulla in tal senso e non essendo possibile reputare la minaccia di morte del padre della sua ex fidanzata idonea ad integrare i presupposti del “danno grave” in quanto proveniente da un soggetto privato sprovvisto del concreto potere di comminare di fatto, nell’inerzia delle autorità pubbliche, pene “private”.

La vicenda così come riportata pare avere risvolti prettamente penalistici, la cui completa composizione – qualora il timore dovesse realmente prender forma – risulterebbe devoluta a strumenti offerti dall’ordinamento interno gambiano. Non appare integrata neanche l’ulteriore ipotesi di “danno grave” prevista dalla lettera b) della già citata disposizione, in base alla quale deve essere garantita la protezione



sussidiaria al richiedente che, tornando nel suo paese di origine, potrebbe andare incontro al fondato timore di subire tortura o pena o trattamento inumano o degradante, anche da parte di soggetti privati, qualora lo Stato o le organizzazioni che lo controllano non sono in grado o non vogliono fornire adeguata protezione. Il Gambia con l'elezione del nuovo presidente, ha intrapreso un percorso lodevole di riforme dirette ad un maggior rispetto dei diritti umani, maggior trasparenza nelle procedure amministrative e giudiziarie e tutela delle libertà fondamentali. Il ricorrente, che ha abbandonato il suo paese di origine nel febbraio 2016 (quando ancora Jammeh era in carica come presidente), qualora rimpatriato, tornerebbe in uno Stato parzialmente diverso da quello lasciato, nel quale, al momento, non è provata l'esistenza di un *deficit* sistematico tale da privarlo di tutela da parte delle forze di polizia e delle autorità giudiziarie del Gambia. Quanto all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 14 D.lvo 251/2007 si osserva quanto segue. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, si può parlare di "conflitto armato interno" ex art. 14, lett. c). d.lvo 251/2007 quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, integrando un grado di violenza indiscriminata così elevato *"da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvitato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, sentenza Elgafaji, punto 43)"* (CGUE sentenza del 30 gennaio 2014, causa C-285/12, c.d. sentenza Diakité). La giurisprudenza di legittimità ha specificato che *"al fine di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali"* (così Cass. 18131/2017).

La zona di provenienza del ricorrente non è interessata da una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata. Con una superficie di poco superiore agli 11.000 kmq, il Gambia è uno degli Stati più piccoli del continente africano. Come già visto in precedenza, dopo due decenni di governo duro e repressivo da parte del Presidente Jammeh, con le elezioni del 2016 e la vittoria di Adama Barrow è stato segnato un importante cambio di rotta in tema di rispetto dei diritti fondamentali e della garanzia dello stato di diritto.

Il notevole passo in avanti compiuto dal Gambia, grazie al nuovo Presidente, ha finalmente permesso a Freedom House di catalogare il Paese come "parzialmente libero". Nel suo rapporto pubblicato nel 2018, infatti, FH ha registrato un netto miglioramento in vari settori della società e della politica gambiana: maggior pluralismo politico, miglioramento sotto il profilo del rispetto delle libertà di espressione, di informazione e di assemblea e significativo impegno mostrato a favore di una magistratura effettivamente più indipendente e forze di sicurezza meno propense all'uso illegittimo della forza, (FH, *Freedom in the World 2018 – Gambia*, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/gambia>).

La stessa Amnesty International, nell'ultimo rapporto pubblicato, ha rilevato che *"[i]l nuovo esecutivo si è impegnato a emendare una serie di leggi repressive e a riformare le forze di sicurezza. (...)Tra dicembre 2016 e gennaio 2017, le autorità hanno rilasciato decine di prigionieri politici e prigionieri di coscienza. (...)Sono stati nominati nuovi giudici nell'intento di rispondere alla necessità di garantire una maggiore indipendenza della magistratura. (...)L'esecutivo si è impegnato a riformare diverse leggi repressive in materia d'informazione. Alcuni giornalisti sono rientrati nel paese, dopo avere trascorso periodi in esilio all'estero a causa delle vessazioni o delle minacce d'imprigionamento da parte del precedente governo. (...)A febbraio, l'agenzia d'intelligence nazionale (National Intelligence Agency – Nia), che sotto il precedente governo si era resa responsabile di atti di tortura e detenzioni arbitrarie, è stata rinominata Servizi d'intelligence statale e i suoi poteri di detenzione sono stati revocati con una speciale direttiva del governo. Tuttavia, le modifiche non sono state supportate dall'introduzione di una nuova legislazione. Nei mesi successivi, i vertici della polizia, degli istituti di pena, dei servizi d'intelligence e dell'esercito sono stati sostituiti. Non è stata comunque varata alcuna riforma strutturale di queste istituzioni né sono stati adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani"*, (AI, *Rapporto*



Annuale 2017-2018 – Gambia, <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/gambia/>).

Anche sul sito “Viaggiare Sicuri” della Farnesina si legge che “[l]e condizioni generali di sicurezza in Gambia hanno presentato finora minori criticità rispetto ad altri Paesi del Continente”, (http://www.viaggiare Sicuri.it/paesi/dettaglio/gambia.html?no_cache=1).

In conclusione, sebbene la situazione del paese sia ancora in un’iniziale fase evolutiva, la traiettoria di sviluppo intrapresa – prima della fuga del ricorrente – sembra, ormai, aver voltato definitivamente le spalle al sistema repressivo e dittatoriale instaurato dall’ex Presidente Jammeh.

Alla luce delle informazioni riportate non risulta possibile affermare che la situazione in Gambia sia caratterizzata da una violenza indiscriminata tale da far ritenere possibile che un civile, per la sua sola presenza nella zona presa in considerazione, possa correre il rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale.

Va conclusivamente rigettata la domanda di protezione sussidiaria.

6. La protezione umanitaria ex art. 5 D.lvo 286/98 e la persistente applicazione ai procedimenti instaurati prima del D.L. 113/2018

In via preliminare va chiarito che deve escludersi che possa trovare applicazione ai procedimenti instaurati prima del 5.10.2018 la nuova disciplina introdotta dal DL 113/2018, convertito nella legge 132/2018 che ha abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dall’art. 5 del D.lvo 286/1998 senza, tuttavia, prevedere una specifica disciplina transitoria per i procedimenti già pendenti i quali, pertanto, andranno scrutinati tenendo conto della previgente disciplina (cfr. in tale senso Cass. Sez. I 4890/2019). Tanto premesso si ricorda che la (previgente) protezione “umanitaria” ha assunto, nell’interpretazione che ne ha dato l’evoluzione giurisprudenziale, misura di protezione avente carattere atipico e residuale, idonea a comprendere tutta una serie di situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba perciò provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in una condizione di “vulnerabilità” (Cass. 15466/2014, n. 26566/2013).

L’art. 5 D.lvo 286/98, applicabile “ razione temporis”, al caso in esame non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i seri motivi al ricorrere dei quali possa essere riconosciuta la protezione umanitaria, pertanto, le circostanze che possono portare alla concessione del permesso di soggiorno rappresentano una categoria aperta suscettibile di ampia interpretazione. A riguardo, ad esempio, assumono rilievo è utile tener l’età del ricorrente, il suo stato di salute, le vicende personali, il grado di integrazione all’interno del tessuto economico-sociale italiano, le particolari condizioni esistenti nel paese di origine non riconducibili ad alcuna delle ipotesi di protezione tipica ma che, comunque, potrebbero acuire la vulnerabilità del richiedente in caso di rimpatrio (ancora a titolo esemplificativo si pensi a catastrofi naturali, epidemie, carestie, o anche una grave instabilità politica, connotata da episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani). Nell’accertamento della ricorrenza di tali motivi è necessario che siano allegati o risultino provati, anche attraverso l’esercizio dei poteri ufficiosi di cui dispone il Giudice, specifici elementi derivanti dalla situazione sociale, politica, ambientale del Paese di provenienza correlati alla condizione personale del ricorrente ed al pericolo concreto di lesione grave o sostanziale privazione di diritti fondamentali (Cass. 420/2012; 15756/2013; 28336/2017).

Nel caso in esame il ricorrente, attualmente ventenne, è arrivato in Italia ancora minorenne, Nel caso di specie, il ricorrente, attualmente ventenne, arrivato in Italia ancora minorenne, compiendo da solo un lungo viaggio che lo ha portato dal Gambia fino alla Libia, attraversando vari paesi africani e affrontando vicissitudini potenzialmente in grado di incidere in modo determinante sulla sua condizione personale e sul suo grado di vulnerabilità: dalla morte della madre in giovane età, alla



frequenziazione obbligatoria di una scuola coranica in Senegal (paese dove, molto spesso, i relativi studenti – i c.d. talibè – sono maltrattati, obbligati a mendicare per strada e a svolgere lavori forzati, lontani dalla famiglia e senza una vera e propria istruzione, in condizioni di estrema indigenza, <http://www.formazione-solidale.org/sostegno-bambini-talibe/>), fino alle violenze e alle minacce subite su “ mandato” del padre della ragazza con cui si era fidanzato. Tornando nel paese di origine, il ricorrente, orfano di entrambi i genitori - a parte il fratello maggiore con cui ha mantenuto i contatti - non avrebbe nessuno in grado di accoglierlo, ospitarlo ed aiutarlo a reinserirsi socialmente ed economicamente in una realtà abbandonata circa tre anni fa, in cui, quindi, sprovvisto di un'adeguata istruzione e di strumenti finanziari propri, sarebbe costretto a vivere in condizioni di probabile estrema indigenza, in uno Stato in cui il sostentamento di tre quarti della popolazione dipende dall'agricoltura, ma solo il 17% del territorio è adatto alla coltivazione e in cui i livelli di disoccupazione sono molto elevati, con circa un terzo del paese che vive al di sotto della soglia di povertà, colpito duramente dalla devastante siccità degli ultimi anni in grado di causare molte vittime, riducendo la popolazione alla fame, (<https://www.actionaid.it/cosa-facciamo/dove-giamo/africa/gambia>, <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ga.html>). A fronte della situazione di estrema difficoltà nella quale il ragazzo si troverebbe, qualora rimpatriato, va valutato positivamente anche il percorso di integrazione avviato in Italia (cfr. Cass. 4455 del 23.2.2018) . Dalla documentazione versata in atti emerge che il sig. ██████████ con il sostegno dell'Associazione che lo ha accolto (Caritas diocesana di Foligno) ha mostrato particolare impegno nell'integrarsi in Italia ed ha frequentato con impegno i corsi di lingua italiana. A riprova della volontà di inserirsi nel contesto sociale e culturale italiano, appare opportuno anche tenere in considerazione l'impegno e la passione con cui ha iniziato a svolgere l'attività calcistica nel campionato Juniores Nuova Galdo Bastardo, con tesseramento presso la FIGC.

Si ritiene pertanto che sussistano i presupposti per la concessione in favore del ricorrente del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il parziale accoglimento del ricorso e la sostanziale assenza di attività difensiva da parte del Ministero dell'Interno, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

- 1) Rigetta la domanda di concessione dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- 2) In parziale accoglimento del ricorso dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, del diritto al rilascio di permesso per ragioni umanitarie di cui all'art. 5 co. 6 d.lvo 286/98 .
- 3) Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed adempimenti di competenza.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Perugia, 7.3.2019
Il Giudice rel.
Dr.ssa Loredana Giglio

Il Presidente
Dr.ssa Mariella Roberti



